RIQUADRO : LE MODIFICHE ALLA LEGGE N. 196 DEL 2009

La riforma del 2009 aveva stabilito lo slittamento al 15 settembre del termine di presentazione al Parlamento dello schema di Decisione di finanza pubblica, sostitutivo del Documento di programmazione economica e finanziaria. L'obiettivo era quello di disporre di un quadro previsivo, economico e di finanza pubblica, più stabile di quello disponibile al 30 giugno (data di presentazione del DPEF).

La nuova legge, allineandosi al calendario europeo, anticipa il processo di programmazione alla prima parte dell'anno (10 aprile), mentre non modifica la fase attuativa degli obiettivi, realizzata attraverso la manovra di finanza pubblica.

Il nuovo strumento di programmazione di aprile, introdotto in sostituzione dei precedenti (DFP e REF), è il "Documento di economia e finanza (DEF)". Esso si compone di tre sezioni. La prima sezione espone lo schema del Programma di stabilità in base agli elementi e le informazioni richieste dal nuovo Codice di condotta. La seconda contiene elementi ed informazioni riconducibili in passato alla Relazione sull'economia e finanza pubblica e – in misura minore- alla Decisione di finanza pubblica. La terza reca lo schema del Programma nazionale di riforma (PNR) con gli elementi e le informazioni previsti dai regolamenti dell'Unione europea e dalle specifiche linee guida.

Il nuovo articolo 10-bis disciplina poi la Nota di Aggiornamento al DEF da presentare alle Camere nel mese di settembre (il 20) di ogni anno. La presentazione della Nota è determinata prevalentemente da due ragioni. Consente di tener conto della maggiore disponibilità di dati ed informazioni rispetto al mese di aprile e di procedere all'eventuale aggiornamento degli obiettivi programmatici fissati con il DEF allo scopo di definire una diversa articolazione tra i sottosettori del conto economico delle amministrazioni pubbliche, nonché di recepire le eventuali raccomandazioni approvate, nel corso del primo semestre dell'anno, dal Consiglioeuropeo. Nell'aggiornamento del documento di programmazione vengono poi fissati gli obiettivi di saldo netto da finanziare per il bilancio dello Stato e di saldo di cassa del settore statale, nonché i contenuti del Patto di stabilità interno, con le relative sanzioni da applicare, e del Patto di convergenza.

La nuova legge non si limita ad incidere sul processo complessivo di programmazione ma modifica altri aspetti significativi della legge n. 196/2009. Si tratta di modifiche coerenti con le richieste europee di destinare alla riduzione del deficit e del debito le eventuali migliori entrate non previste a legislazione vigente.

La variazione apportata all'articolo 11, comma 6, permette di utilizzare il miglioramento del risparmio pubblico a copertura degli oneri correnti della legge di stabilità, unicamente per finanziare riduzioni di entrata ed a condizione che risulti assicurato un valore positivo del risparmio pubblico.

Il comma 1-bis introdotto all'articolo 17 esclude espressamente la possibilità di utilizzare, a copertura, le maggiori entrate rispetto a quelle iscritte nel bilancio di previsione. In questo modo l'eventuale l'extra gettito derivante da un miglioramento del quadro economico potrà essere destinato solo al miglioramento dei saldi di finanza pubblica.

Viene inoltre riscritta la delega prevista dall'articolo 42 e relativa al passaggio al bilancio di sola cassa. Nella nuova formulazione si prevede la conferma del sistema "misto", competenza e cassa, caratterizzato comunque da un significativo rafforzamento del ruolo, soprattutto programmatorio e gestionale, del bilancio di cassa.

1 IL GOVERNO UNITARIO DELLA FINANZA PUBBLICA

1.1 L' ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

INTRODUZIONE

Uno dei punti fondamentali della riforma di contabilità e finanza pubblica è la previsione di una delega al Governo per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle amministrazioni pubbliche diverse dalle Regioni e dagli enti territoriali (articolo 2). Il governo unitario della finanza pubblica richiede, quale presupposto essenziale, che le informazioni relative ai bilanci dei diversi enti che compongono l'aggregato delle amministrazioni pubbliche siano omogenee, facilmente raccordabili e tempestivamente disponibili. Ciò comporta che siano rilevate e rappresentate secondo uno schema condiviso, ispirato agli stessi principi contabili.

L'armonizzazione dei sistemi e degli schemi di bilancio è prevista, con i medesimi principi e criteri direttivi, anche per le regioni e per gli enti locali. La legge n. 42 del 2009, di attuazione del federalismo fiscale, è stata infatti novellata dal citato articolo 2 nella parte concernente l'armonizzazione dei bilanci al fine di garantirne la coerenza con le disposizioni introdotte dalla legge di riforma di contabilità per tutte le altre amministrazioni pubbliche. Per gli enti territoriali le procedure da seguire sono quelle stabilite dalla citata legge n. 42 del 2009.

La riforma ha previsto la costituzione di un Comitato per i principi contabili delle amministrazioni pubbliche - diverse dagli enti territoriali - (di seguito denominato Comitato) con il compito di predisporre i decreti legislativi di armonizzazione. Il Comitato è stato istituito con Decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 4 maggio 2010[3]. Con successiva Determina del Ragioniere Generale dello Stato del 24 maggio 2010[4] è stata nominata la relativa segreteria tecnica di supporto, istituita con risorse umane, strumentali e finanziarie dello stesso Dipartimento della Ragioneria generale. Il Comitato ha operato in raccordo reciproco con la Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF) di cui alla legge n. 42 del 2009, in modo da garantire il necessario coordinamento con il processo di armonizzazione dei bilanci degli enti territoriali.

Nel paragrafo 1.2 si da conto del lavori del Comitato finalizzati alla predisposizione della bozza di decreto legislativo, da licenziare, in base al dettato normativo, entro il mese di maggio del 2011.

[3] Vedi allegato 1.
[4] Vedi allegato 2.

Nel paragrafo successivo invece sono illustrati i lavori della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale, finalizzati all' armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle regioni e degli enti locali. Tale attività si è conclusa con la predisposizione di uno schema di decreto, attualmente all'esame delle competenti commissioni parlamentari per il relativo parere.

L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE, AD ESCLUSIONE DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Il Comitato, di cui all'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, aveva come scadenza del termine per l'emanazione delle deleghe il 31 dicembre 2010. L'art. 1, comma 2 della L. 1° ottobre 2010, n. 163 ha modificato il predetto termine portandolo al 31 maggio 2011.

Al 31 dicembre 2010, il Comitato aveva in corso i propri lavori, che, possono in sintesi così riepilogarsi. Il Comitato ha organizzato la propria attività costituendo i seguenti gruppi di lavoro:

a) Gruppo per la definizione dei principi generali e del nomenclatore, nonché dei principi specifici comuni ai diversi aggregati;

b) Gruppo per la definizione del piano dei conti integrato (classificazione economica). I lavori del gruppo presuppongono: la codifica della transazione elementare, le definizioni, l'individuazione dei criteri e la tempistica di registrazione per i diversi aggregati e per le operazioni specifiche;

c) Gruppo per la definizione dei comuni schemi di bilancio per missioni (in raccordo con la COFOG) e programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale (matrici di raccordo);

d) Gruppo per la definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati delle amministrazioni pubbliche "tenute al regime di contabilità civilistica";

e) Gruppo per l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende e gli organismi controllati dalle amministrazioni pubbliche;

f) Gruppo per la definizione di un sistema di indicatori di risultato;

g) Gruppo per l'armonizzazione dei termini di presentazione e approvazione dei bilanci, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica.

Nel costituire i gruppi di lavoro è stata assicurata la partecipazione degli enti, istituzioni ed organismi rappresentati nel Comitato e, al fine del raccordo con i lavori della Commissione tecnica paritetica per l'attuazione del federalismo fiscale (COPAFF), ogni gruppo ha visto la presenza di un componente del Comitato designato anche all'interno della COPAFF.

Alla fine del 2010, lo stato dei lavori del Comitato era il seguente: i principi generali sono stati definiti nel documento di lavoro del gruppo a ciò preposto. Essi sono sostanzialmente in linea con quelli già presenti nella normativa vigente e sono stati redatti in coerenza con i principi accettati a livello internazionale, con riferimento sia alla

contabilità finanziaria sia a quella economico-patrimoniale. Alcuni esempi sono: il principio della prudenza, il principio della prevalenza della sostanza sulla forma, ecc. . Il rilievo dato al patrimonio, rappresenta, poi, un altro aspetto rilevante del documento.

Il gruppo incaricato dell'elaborazione del piano dei conti ha prodotto uno schema di articolato ed ha costituito un sottogruppo per la definizione e l'analisi, voce per voce, di tutti gli aggregati che rientreranno nel "Piano integrato dei conti (PIC)" stabilendo, nel contempo, le modalità di contabilizzazione, registrazione e rappresentazione contabile degli stessi nel piano finanziario e in quello economico-patrimoniale. Tutto ciò in coerenza con i criteri stabiliti dai principali organismi internazionali per le statistiche delle amministrazioni pubbliche e avvalendosi delle potenzialità del progetto SIOPE[5] e dell'attuazione dell'art. 15 (Disposizioni speciali e transitorie per il monitoraggio dei conti pubblici[6]) della legge n. 196 del 2009. Il lavoro per la definizione del piano dei conti è ampio e di lunga durata. Ciò costituisce una criticità rispetto ai tempi di attuazione della delega di cui all'articolo 2 della legge n. 196/2009.

Il lavoro svolto per la definizione dei comuni schemi di bilancio per missioni (raccordabili con la COFOG) e la definizione di programmi coerenti con la classificazione economica e funzionale (matrici di raccordo) è stato portato avanti dalla Ragioneria generale dello Stato con le Amministrazioni vigilanti presenti nell'ambito del Comitato e con il Dipartimento delle finanze. E' stata predisposta una bozza di articolato che definisce: i) l'ambito di applicazione (il riferimento è al complesso delle unità istituzionali appartenenti al settore delle Amministrazioni pubbliche, individuate annualmente dall'ISTAT[7], ad esclusione delle Amministrazioni cui si riferisce la legge n. 42 del 2009, ivi compresi gli enti del Servizio sanitario nazionale); ii) la definizione del contenuto di missioni e programmi, che ricalca quanto previsto per lo Stato dalla legge n. 196 del 2009. Vengono individuati i criteri per la specificazione e classificazione delle spese facendo riferimento a missioni "definite in base allo scopo istituzionale dell'amministrazione pubblica, così come individuato sulla base della legge e dello statuto". L'unitarietà è garantita prevedendo che si assuma come termine di riferimento le missioni individuate nel bilancio dello Stato (ai sensi dell'articolo 21, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196). Il consolidamento dei dati funzionali per l'intero universo delle amministrazioni pubbliche è assicurato di norma dalla corrispondenza dei programmi (la cui declaratoria è demandata all'autonomia degli enti) con la classificazione COFOG di secondo livello. E' stata poi definita la classificazione delle spese del bilancio degli organismi qualificati "unità locali di amministrazioni pubbliche". Relativamente alle società e agli enti con bilancio civilistico ai quali è stata richiesta - in sede di redazione del budget o altro documento

[5] Il SIOPE (Sistema informativo sulle operazioni degli enti pubblici), è un sistema di rilevazione telematica degli incassi e dei pagamenti effettuati dai tesorieri di tutte le amministrazioni pubbliche, che nasce dalla collaborazione tra la Ragioneria generale dello Stato, la Banca d'Italia e l' ISTAT, in attuazione dall'articolo 28 della legge n. 289/2002.

[6] L'articolo 15 stabilisce che nelle more della realizzazione della banca dati unitaria, per le finalità di monitoraggio e controllo dei conti pubblici, le amministrazioni pubbliche (nonché gli altri enti e società per i quali è comunque previsto l'invio dei bilanci alle amministrazioni vigilanti) devono inviare per via telematica alla Ragioneria generale dello Stato i dati relativi ai bilanci di previsione, alle relative variazioni e ai conti consuntivi, nonché di tutte le informazioni necessarie al controllo e monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, sulla base di schemi e modalità individuati con determina del Ragioniere generale dello Stato.

[7] Sulla base del Sec95, il sistema europeo dei conti, l'Istat predispone l'elenco delle unità istituzionali che fanno parte del settore delle Amministrazioni Pubbliche (Settore S13), i cui conti concorrono alla costruzione del Conto economico consolidato delle Amministrazioni Pubbliche. Ai sensi dell'art. 1, comma 3 della legge 31 dicembre 2009, n.196, l'Istat è tenuto, con proprio provvedimento, a pubblicare annualmente tale lista sulla Gazzetta Ufficiale. L'ultimo elenco è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale - Serie Generale n. 171 del 24 luglio 2010.

contabile previsionale- l'indicazione di missioni e programmi, viene stabilito in centottanta giorni dall'entrata in vigore del decreto legislativo il termine entro cui le amministrazioni pubbliche devono adottare la propria regolamentazione interna e, se necessario i regolamenti di amministrazione e di contabilità allo scopo di assicurare la rappresentazione in bilancio secondo le missioni, i programmi e i macroaggregati, per il bilancio di previsione, per l'assestamento e per il rendiconto consuntivo

Con riferimento alla tassonomia per la riclassificazione dei dati delle amministrazioni pubbliche "tenute al regime di contabilità civilistica" i lavori svolti si sono sostanziati nella predisposizione di uno schema di tassonomia funzionale alla riclassificazione dei dati economico-patrimoniali in dati finanziari e nella definizione di una proposta di articolato. E' stato convenuto di:

a) utilizzare lo schema tassonomico nei primi due anni di attuazione del decreto legislativo oggetto di definizione, attuando la riclassificazione dei dati economico-patrimoniali in dati finanziari di cassa (e non di competenza) a consuntivo;

b) applicare a regime il SIOPE, con una norma che specifichi che le banche, tesorieri delle Amministrazioni Pubbliche tenute alla contabilità civilistica, sono tenute all'inserimento dei dati gestionali nel SIOPE.

Nella proposta di articolato, è stato previsto, per gli enti considerati:

a) l'obbligo di redazione di un rendiconto finanziario conforme ai principi contabili nazionali emanati dall'Organismo Italiano di Contabilità (OIC);

b) la predisposizione di un Budget previsionale, non autorizzatorio, ai fini dell'analisi degli scostamenti tra previsioni e consuntivo;

c) la predisposizione di un allegato al bilancio che evidenzi la riconciliazione del SIOPE con il rendiconto finanziario.

Per l'adozione di un bilancio consolidato con le aziende e gli organismi controllati dalle Amministrazioni pubbliche è stato depositato, dal relativo gruppo, il documento di lavoro che costituirà la base per la predisposizione dei conseguenti decreti legislativi.

In merito alla definizione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e riferiti ai programmi di bilancio per tutte le pubbliche amministrazioni era, al finire del 2010, in corso di elaborazione l'articolato sui requisiti minimi, nonché sugli elementi necessari degli stessi indicatori. Essi saranno semplici, misurabili e riferiti ai programmi del bilancio e verranno inseriti in un apposito documento denominato "Piano degli obiettivi e indicatori di bilancio", con riguardo al triennio della programmazione finanziaria. Per le amministrazioni centrali, tale documento coinciderà con le note integrative al bilancio di previsione ed al rendiconto, disciplinate dall'art. 21, comma 11, lettera a) e dall'art. 35, comma 2 della legge n. 196.

La bozza di articolato dovrà essere condivisa formalmente con la "Commissione indipendente per la valutazione, la trasparenza e l'integrità delle amministrazioni pubbliche (CIVIT)[8]", in particolare per quanto riguarda le modalità con cui il piano degli obiettivi e

[8] La Commissione per la Valutazione, la Trasparenza e l'Integrità delle amministrazioni pubbliche è stata istituita con il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n.150, recante attuazione della legge 4 marzo 2009, n. 15, in materia di ottimizzazione della produttività del lavoro

degli indicatori deve collegarsi con il cosiddetto piano delle performance (vedi II.3 "Le note integrative del bilancio di previsione ed il decreto legislativo n. 150/2009").

L'ARMONIZZAZIONE DEI SISTEMI CONTABILI E DEGLI SCHEMI DI BILANCIO DELLE REGIONI E DEGLI ENTI LOCALI

Nella seduta del 17 dicembre 2010, il Consiglio dei Ministri ha approvato, in sede di esame preliminare, lo schema di Decreto legislativo in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro enti ed organismi, attuativo della delega di cui all'articolo 2, della legge del 5 maggio 2009, n. 42, come modificato dall'articolo 2, comma 6, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Trasmesso alla Conferenza unificata, ai fini del raggiungimento dell'intesa prevista dall'articolo 2, comma 3, della legge n. 42 del 2009, lo schema di decreto è stato oggetto di alcune modifiche che non ne hanno alterato la struttura. L'intesa è stata sancita nella riunione del 3 marzo 2011. Il decreto è stato, quindi, inviato, per l'acquisizione del prescritto parere, alla Commissione parlamentare per l'attuazione del federalismo e alle Commissioni parlamentari competenti per le questioni di carattere finanziario.

La predisposizione di tale decreto legislativo[9] ha richiesto, nel corso del 2010, l'organizzazione di una serie di riunioni del gruppo lavoro "Bilanci" costituito nell'ambito della COPAFF e dei relativi sotto gruppi di lavoro, oltre al necessario coordinamento con il Comitato dei principi contabili.

Lo schema di decreto, infatti, recepisce le scelte maturate all'interno del predetto gruppo di lavoro bilanci ed è stato, in gran parte, condiviso con il Comitato dei principi contabili delle amministrazioni pubbliche istituito ai sensi dell'articolo 2, comma 5, della legge 31 dicembre 2009, n. 196.

Il gruppo di lavoro bilanci ha organizzato la propria attività costituendo i seguenti cinque sottogruppi:

1. Sottogruppo 1 – Definizione dei principi generali, del nomenclatore, dei principi applicati;
2. Sottogruppo 2 – Definizione del piano dei conti integrato (codifica della transazione elementare, definizioni, criteri e tempistica di registrazione);
3. Sottogruppo 3 – Definizione dei comuni schemi di bilanci per missioni e programmi (in raccordo con la COFOG e coerenti con la classificazione economica e funzionale);
4. Sottogruppo 4 – Definizione di una tassonomia per la riclassificazione dei dati delle amministrazioni pubbliche "tenute al regime di contabilità civilistica" - Bilancio

pubblico e di efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni. Essa è stata nominata con decreto del Presidente della Repubblica del 15 dicembre 2009.

[9] Nello svolgimento dei lavori della COPAFF, in ottemperanza al comma 2 dell'art. 13, il Dipartimento delle finanze del Ministero dell'economia e delle finanze ha messo a disposizione i dati richiesti sia con riferimento al Federalismo municipale sia a quello regionale e provinciale. In particolare per il federalismo municipale sono state fornite tutte le distribuzioni per comune delle imposte devolute agli stessi nonché le distribuzioni delle basi imponibili e la territorializzazione comunale del gettito Irpef e IVA. Una serie di dati è stata fornita anche con riguardo al provvedimento sul federalismo regionale e provinciale (addizionale Irpef, Irap, tasse automobistiche, accise benzina e gasolio).

consolidato con le aziende e gli organismi controllati dalle amministrazioni pubbliche - Sistema di indicatori di risultato - Armonizzazione dei termini di presentazione e approvazione dei bilanci, in funzione delle esigenze di programmazione, gestione e rendicontazione della finanza pubblica;

5. Sottogruppo 5 – Sanità in raccordo con il gruppo di lavoro costituito nell'ambito del Patto per la salute.

Fin dalle prime riunioni, è emersa la necessità di conseguire l'obiettivo di armonizzazione dei conti pubblici al fine di garantire il monitoraggio degli andamenti di finanza pubblica, sulla base di quanto previsto dalla legge n. 196 del 2009, attraverso la definizione di un linguaggio comune che renda omogenei e confrontabili i dati da trasmettere ai fini del monitoraggio medesimo.

L'adozione di comuni schemi di bilancio articolati in missioni e programmi, coerenti con la classificazione economica e funzionale individuata dagli appositi regolamenti comunitari, consente di migliorare la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio degli enti territoriali con quelli adottati in ambito europeo ai fini della procedura per i disavanzi eccessivi.

La scelta di indirizzarsi verso una contabilità economico-patrimoniale, poi, è connessa all'esigenza - sottolineata nella relazione sul federalismo fiscale trasmessa dal Governo al Parlamento il 30 giugno 2010 - di individuare una soluzione al problema delle esternalizzazioni. La decisione di adottare la contabilità economico-patrimoniale è, infatti, necessaria, per rendere possibile la predisposizione dei bilanci consolidati. Pertanto, il previsto affiancamento, a fini conoscitivi, al sistema di contabilità finanziaria di un sistema di contabilità economico-patrimoniale, mediante l'adozione di un piano dei conti integrato, consentirà una rappresentazione della gestione in termini di costi/ricavi, ponendosi anch'esso come strumento informativo e di valutazione rilevante nell'ambito del progetto concernente il federalismo fiscale.

Al fine di evitare che, nell'attuazione della legge n. 42 del 2009, si corra il rischio di un recepimento non omogeneo dei principi di armonizzazione, si è concordata la necessità di definire un percorso condiviso che consenta di ottenere il rispetto delle regole contabili uniformi stabilite a livello nazionale da parte delle leggi regionali di recepimento e che, nel contempo, garantisca l'autonomia legislativa, amministrativa e contabile delle Regioni per evitare conflitti sotto il profilo della legittimità costituzionale. Verso il raggiungimento di tale obiettivo, si pone la scelta di definire una fase di sperimentazione della durata di due esercizi finanziari, volta a verificare l'effettiva rispondenza del nuovo assetto contabile, definito dal presente decreto, alle esigenze conoscitive della finanza pubblica e ad individuare le eventuali criticità del sistema e le conseguenti modifiche necessarie a realizzare una più efficace disciplina della materia.

Nell'ambito della definizione dei principi contabili uniformi da applicare agli enti territoriali, il gruppo di lavoro si è concentrato sulla definizione del principio della competenza finanziaria "che costituisce il criterio di imputazione agli esercizi finanziari delle obbligazioni giuridicamente perfezionate attive e passive (accertamenti e impegni)". Esso, nella sua nuova declinazione, determina una profonda innovazione nel sistema di bilancio. Il principio per cui vi debba essere coincidenza tra la scadenza di un'obbligazione giuridicamente perfezionata (attiva o passiva) e l'esercizio finanziario in cui accertamento e impegno sono rilevati contabilmente dovrebbe garantire, attraverso una corretta ed efficace ripartizione dell'impegno tra gli anni di riferimento, l'avvicinamento tra contabilità finanziaria e contabilità economico–patrimoniale, nonché a consentire un'auspicabile ed

incisiva riduzione dell'entità dei residui. Si è deciso, dunque, di attribuire al bilancio pluriennale un carattere autorizzatorio al fine di rendere tale documento uno strumento fondamentale per tutti gli enti territoriali e garantire la piena attuazione del predetto principio di competenza finanziaria.

Lo schema di decreto definisce, dunque, le modalità attraverso le quali realizzare l'armonizzazione dei bilanci per i seguenti enti: regioni, città metropolitane, province e comuni, altri enti locali di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, enti strumentali delle regioni e degli enti locali, enti del Servizio Sanitario Nazionale.

In particolare stabilisce:

1. l'affiancamento, a fini conoscitivi, di schemi di contabilità economico patrimoniale al confermato sistema di contabilità finanziaria;
2. l'adozione di regole contabili uniformi e di un identico piano dei conti integrato, nonché di comuni schemi di bilancio finanziari, economici e patrimoniali e di comuni schemi di bilancio consolidato con i relativi enti ed organismi strumentali, aziende, società e altri organismi controllati;
3. l'articolazione degli schemi di bilancio dal lato della spesa in missioni (le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dalle amministrazioni utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali ad esse destinate), programmi (aggregati omogenei di attività volte a perseguire gli obiettivi definiti nell'ambito delle missioni), macroaggregati (articolazione dei programmi, secondo la natura economica della spesa). L'unità di voto per l'approvazione dei bilanci sarà costituita, di massima, almeno dai programmi;
4. la specificazione e la classificazione delle entrate in titoli, categorie e tipologie;
5. l'individuazione di un sistema di indicatori di risultato semplici, misurabili e direttamente riferiti ai programmi di bilancio, da applicare omogeneamente negli enti territoriali;
6. la raccordabilità dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio con quelli in essere in ambito comunitario;
7. l'obbligo per gli enti strumentali delle amministrazioni, che adottano la contabilità economico-patrimoniale di conformare la propria gestione ai principi contabili generali, nonché di riclassificare i propri dati contabili e di bilancio ai fini del consolidamento;
8. la previsione di scadenze omogenee per la presentazione dei diversi documenti contabili (bilancio di previsione, budget economico, rendiconto e bilancio consolidato).

Con riferimento al settore sanitario sono state inoltre introdotte disposizioni che comportano un ulteriore miglioramento dei vigenti procedimenti contabili. Sono di particolare rilievo i seguenti aspetti:

1. nel bilancio regionale sono stabiliti principi volti a garantire un'agevole individuazione dell'area del finanziamento sanitario, sia per le entrate che per le spese;
2. nel bilancio sanitario regionale, tenuto conto del fatto che è già informato alle disposizioni civilistiche e soggetto a monitoraggio trimestrale e annuale sulla base di modelli di rilevazione del conto economico, dello stato patrimoniale e del conto economico riclassificato per livelli di assistenza redatti in modo uniforme sulla base di schemi standardizzati compilati secondo linee guida progressivamente aggiornate, si è

proceduto ad introdurre disposizioni volte a migliorare l'attuale assetto. Sono particolarmente significative le seguenti innovazioni:

a. l'istituzione di un centro di responsabilità per la gestione sanitaria accentrata presso la regione, vale a dire per quella gestione di quote del finanziamento del servizio sanitario regionale che non è gestita presso le aziende, ma presso la regione medesima. In tale ambito sono previsti la tenuta della contabilità e la redazione del relativo bilancio, in analogia a quanto avviene per le aziende del servizio sanitario, nonché azioni di specifico controllo;

b. l'introduzione di specifiche norme per il consolidamento dei conti sanitari (delle aziende e della gestione sanitaria accentrata presso la regione);

c. l'introduzione di specifiche deroghe alle norme civilistiche, allo scopo di tenere conto delle specificità del settore;

d. l'accensione di conti di tesoreria intestati alla sanità, al fine di garantire la trasparenza dei flussi di cassa relativi al finanziamento sanitario e la relativa confrontabilità.

Infine, le regioni a statuto speciale e le province autonome di Trento e di Bolzano devono provvedere, anche nei confronti degli enti locali localizzati nel loro territorio, ad adeguare i rispettivi ordinamenti contabili ai principi del decreto legislativo, in conformità comunque con i propri statuti di autonomia e le relative norme di attuazione.

Nel corso di tavoli tecnici presso la Conferenza Unificata, a cui hanno partecipato rappresentanti dell'Amministrazione centrale e degli enti territoriali, per il raggiungimento della prescritta intesa, si è pervenuti alla definizione di un testo condiviso in cui si è tenuto conto, tra l'altro, anche delle esigenze tecnico-gestionali rappresentate dalle autonomie territoriali. Si è concordato, pertanto, di rinviare alla predetta fase sperimentale la risoluzione di alcune problematiche di carattere tecnico, tra cui l'individuazione di strumenti volti a favorire una maggior flessibilità di bilancio.

1.2 LA BANCA DATI UNITARIA DELLE AMMINISTRAZIONI PUBBLICHE

INTRODUZIONE

L'art. 13 della Legge 196/2009 ha istituito presso il Ministero dell'economia e delle finanze una banca dati unitaria delle amministrazioni pubbliche (BDAP); un successivo decreto del Ministro dell'economia e delle finanze (nel marzo 2010) ha individuato nella Ragioneria generale dello Stato la struttura dipartimentale responsabile.

La legge 196 del 2009 individua in vari articoli del testo le principali finalità e funzioni che la banca dati unitaria deve supportare: controllo, monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici, attuazione e stabilità del federalismo fiscale, analisi e valutazione della spesa delle amministrazioni centrali dello Stato. Quanto alla natura dei dati delle amministrazioni pubbliche che dovranno confluire nella BDAP, l'articolo 13 fa esplicito riferimento a: i bilanci di previsione, le relative variazioni, i conti consuntivi e quelli relativi alle operazioni gestionali; inoltre stabilisce più in generale che la BDAP dovrà contenere tutte le informazioni (dunque anche di carattere non finanziario) necessarie all'attuazione della legge 196.

L'articolo 13 stabilisce inoltre che le amministrazioni pubbliche che sono chiamate a conferire i dati alla banca dati unitaria avranno accesso all'informazione in essa contenuta secondo modalità da stabilire con appositi decreti, che il Ministero dell'Economia e delle Finanze, sentiti il CNIPA (oggi DigitPA[10]) e la Conferenza Permanente per il coordinamento della finanza pubblica, dovrà emanare. E' importante sottolineare che la realizzazione della BDAP dovrà contribuire a razionalizzare, semplificandoli, i numerosi adempimenti di trasmissione dati oggi a carico di molte amministrazioni pubbliche, cercando, allo stesso tempo, di rendere coerenti e omogenei i dati trasmessi.

L'ATTIVITÀ PER LA REALIZZAZIONE DELLA BANCA DATI NEL CORSO DEL 2010

La Ragioneria generale dello Stato è l'organo dipartimentale del Ministero dell'economia e delle finanze responsabile della realizzazione della BDAP. A seguito della formalizzazione di tale incarico[11], il Dipartimento ha provveduto a fare fronte al primo adempimento previsto in ottemperanza all'Ordine del giorno 9/2555-A/6[12] producendo un documento che ha fornito un aggiornamento sul lavoro svolto e sullo stato di avanzamento del progetto (proposta di fattibilità), inviato ai vertici politici del Ministero dell'economia e delle finanze. La proposta di fattibilità ha tratteggiato il processo di realizzazione della banca dati unitaria tenendo conto delle finalità che questa deve supportare secondo il dettato della legge 196 del 2009. Il documento consegnato conteneva i seguenti tratti salienti:

- si esprimeva un orientamento da seguire nella costruzione della banca dati: un approccio dinamico ed evolutivo che prevedesse in prima battuta una ricognizione della situazione esistente in termini di sistemi informativi già disponibili, di attori coinvolti e di fabbisogni informativi già noti. Si dava anche spazio ad un continuo aggiornamento in modo da assicurare il soddisfacimento delle esigenze non risultanti dalla ricognizione iniziale ma palesatesi nel corso dell'applicazione della L. 196/2009, in particolare a causa della progressiva definizione dei decreti attuativi;
- si delineava dunque un processo di realizzazione caratterizzato da momenti sistematici di riesame dello stato dell'arte e conseguente adeguamento del processo stesso;
- si individuavano i principali punti di forza su cui il progetto avrebbe fatto affidamento: il Data Warehouse RGS, che già raccoglie in modo sistematico e aggiornato una vasta quantità di dati di finanza pubblica; l'esperienza maturata dalla Ragioneria generale dello Stato nella gestione di tale sistema; l'esistenza di consolidati rapporti di collaborazione e flussi di interscambio di informazioni con le principali istituzioni che detengono informazioni utili alla BDAP.

[10] Ente Nazionale per la digitalizzazione della pubblica amministrazione.

[11] Decreto Ministeriale n. 23411 del 17 marzo 2010 (Vedi allegato 3).

[12] L'Ordine del Giorno 9/2555-A/6 presentato in Assemblea alla Camera dei Deputati nella seduta n.244 di mercoledì 11 novembre 2009 così disponeva: "la Camera, impegna il Governo a integrare in modo ottimale ed efficiente e a mettere a fattor comune le risorse umane, tecnologiche e le metodologie appartenenti alle istituzioni competenti in materia di bilanci pubblici, a partire dall'Istat, dalla Corte dei conti, dalla Banca d'Italia e dalla Conferenza permanente per il coordinamento della finanza pubblica, nella costruzione e nella gestione della banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13, a tal fine redigendo un progetto di fattibilità della banca dati da presentare al Parlamento entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche per finalizzare in modo informato le somme stanziate ai sensi del comma 4 dell'articolo 13".

- si determinavano, in base alla ricognizione della citata Legge n. 196/2009, le principali finalità e funzioni che la banca dati unitaria deve supportare, definite con il nome di Macro-Processi:
 - controllo, monitoraggio e consolidamento dei conti pubblici;
 - attuazione e stabilità del federalismo fiscale;
 - analisi e valutazione della spesa delle Amministrazioni centrali dello Stato;
- si identificavano i vincoli di realizzazione del progetto, principalmente rappresentati dalla necessità di conoscere il contenuto dei decreti attuativi delle legge n. 196/2009 e della legge n. 42/2009, relativamente al federalismo fiscale.

La Ragioneria generale dello Stato ha proceduto all'avvio del progetto a partire dal mese di aprile 2010. Il lavoro svolto è stato orientato al consolidamento della rete di rapporti tra le amministrazioni coinvolte, all'approfondimento delle esigenze informative e ad una progressiva migliore definizione dei processi da supportare.

Come primo passo, data la complessità del programma, la pluralità degli attori coinvolti, nonché la necessaria indeterminatezza sullo sviluppo di schemi, dati e informazioni che in alcuni casi risultano non ancora definibili in assenza dei decreti attuativi, la Ragioneria generale dello Stato ha inteso assicurare l'obiettivo primario di garantire, in ogni fase del progetto e in forma strutturata, una stretta collaborazione tra le numerose istituzioni coinvolte.

Coerentemente a tale disegno, è stato costituito un apposito Comitato guida interistituzionale, coordinato dalla Ragioneria generale dello Stato, a cui sono state chiamate a partecipare, con lettera del Ragioniere Generale dello Stato del 16 aprile 2010, le istituzioni rappresentative dei principali fornitori di dati della BDAP. In termini operativi, l'istituzione del Comitato è stata tesa ad assicurare tra l'altro un migliore raccordo tra le Amministrazioni coinvolte in tutte le fasi del processo di definizione del fabbisogno informativo e di raccolta e sistematizzazione dei dati necessari a dare attuazione alla legge 196/2009.

Il processo di designazione dei rappresentanti delle istituzioni coinvolte presso il Comitato Guida si è completato nel mese di luglio. Nel corso dell'incontro del Comitato svoltosi in data 29 luglio è stata illustrata una proposta di organizzazione di progetto e sono state individuate le modalità di gestione del medesimo. La riunione ha portato alla condivisione di un metodo di lavoro basato su incontri bilaterali tra la Ragioneria Generale e le singole istituzioni facenti parte del Comitato Guida e su (meno frequenti) incontri plenari in cui riportare gli avanzamenti effettuati e sottoporre al Comitato alcune questioni di carattere più generale.

Il lavoro successivo alla stesura della proposta di fattibilità si è orientato ad un approfondimento delle analisi contenute al suo interno, anche alla luce del continuo evolversi del quadro normativo e alla effettuazione di incontri bilaterali con alcune istituzioni anche coinvolte nel Comitato Guida, oltre che a necessari approfondimenti interni alla Ragioneria.

Per quanto riguarda gli incontri bilaterali con soggetti istituzionali esterni alla Ragioneria generale dello Stato si segnalano:

- la definizione e razionalizzazione dei flussi di scambio con il Ministero dell'Interno e la successiva analisi dei dati forniti dallo stesso Ministero. In particolare nell'incontro

tenutosi con i rappresentanti del Ministero dell'interno si è partiti con l'affrontare l'acquisizione dei dati raccolti attraverso i certificati di conto consuntivo che gli enti locali sono tenuti a trasmettere al Ministero medesimo. Tali certificazioni costituiscono un'elaborazione dei conti consuntivi che vengono inviati dagli enti locali alla Corte dei Conti. L'informazione messa a disposizione dal Ministero dell'interno è stata analizzata anche dal punto di vista della struttura del dato. Per finalizzare l'inserimento di tale informazione all'interno della BDAP occorre mettere a punto i protocolli di trasmissione dei dati e le necessarie funzioni di validazione del dato;

- gli incontri con l'Autorità di Vigilanza sui contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture (AVCP). Nelle diverse riunioni svolte con l'Autorità è stata concertata la condivisione di informazioni all'interno della BDAP con riferimento anche all'attuazione dell'articolo 30 della legge 196 (per maggiori informazioni riguardo agli aspetti attuativi di tale articolo si veda l'apposito paragrafo). La attività di analisi a livello di informatica e gli incontri operativi effettuati hanno rilevato che occorre procedere ad una integrazione tra i diversi sistemi informativi coinvolti (AVCP, Ragioneria generale dello Stato e MISE). A livello tecnico, gli incontri operativi effettuati hanno evidenziato come la classificazione istituzionale, condivisa tra i principali interlocutori del monitoraggio della spesa per investimenti, risieda nel Protocollo di Colloquio per il Monitoraggio Unitario dei Progetti 2007/2013, strutturato per la trasmissione dei dati al sistema nazionale di monitoraggio del Quadro strategico nazionale dei fondi strutturali, predisposto dalla Ragioneria generale dello Stato. Nel dicembre 2010 e nel primo trimestre del 2011 si sono avuti ulteriori incontri a livello tecnico, volti all'analisi e alla realizzazione delle concrete attività di condivisione dei dati, che hanno portato alle seguenti conclusioni e attività concordate:
 - opportunità di inserire nel set informativo della banca dati AVCP i dati di realizzazione fisica del progetto e, possibilmente, anche il quadro economico secondo apposita classificazione (progettazione e studi, acquisizione aree o immobili, lavori, imprevisti, etc.), onde poter rendere disponibile una batteria di dati maggiormente sintonizzata con le esigenze di rilevazione;
 - disponibilità da parte di AVCP di assicurare aggiornamenti dei propri dati a cadenze coerenti con le logiche del monitoraggio (trimestrali/semestrali), riferito sia all'avanzamento finanziario che a quello fisico (SAL);
 - classificazione dei contratti presenti nella banca dati AVCP riferita a degli standard riconosciuti di categorie di investimento (es. classificazione del CUP, eventualmente da integrare, ovvero a regime con il "codice RGS"), tale da consentire alla Ragioneria generale i necessari collegamenti con gli aggregati di finanza pubblica;
 - possibilità di includere, nei dati rilevati da AVCP, anche i ritardi nella realizzazione connessi ad eventuali procedure di contenzioso.
- gli incontri con il Dipartimento per le Politiche di Sviluppo e Coesione del Ministero dello Sviluppo Economico (MISE). Con tale Dipartimento, sulla base di uno scambio formale di note, è stato costituito un apposito Tavolo tecnico teso a individuare le soluzioni in ordine alla messa a disposizione delle informazioni relative ai progetti di investimento ricompresi nei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013.

In particolare è emerso l'interesse all'acquisizione delle informazioni in possesso del MISE concernenti sia gli interventi finanziati con il FAS 2000-2006, sia quelli riconducibili al sistema degli incentivi, completate inoltre dalle informazioni provenienti dalla raccolta delle Delibere del CIPE di assegnazione finanziaria, che saranno messe a disposizione, in coerenza con quanto stabilito per il Sistema nazionale di monitoraggio del QSN sulla base dello specifico protocollo di scambio.

All'esito di diverse riunioni del menzionato Tavolo tecnico, si è pervenuti all'effettiva messa a disposizione di un primo stock di dati concernenti gli interventi del FAS 2000-2006 cui seguirà nei prossimi mesi il completamento della base dati concordata.

- l'incontro con la Camera dei Deputati ed il Senato della Repubblica.

Vista l'importanza assegnata dalla legge n. 196/2009 alla fornitura del dato alle Camere ed in attesa di ottemperare a tale disposizione tramite la BDAP, è stato stabilito un primo contatto con Camera dei deputati e Senato della Repubblica , rivolto anche alla definizione delle modalità di fruizione del Data Warehouse RGS da parte delle Camere. In tale occasione sono state evidenziate esigenze di analisi e di elaborazione che hanno aperto la discussione sulla Banca Dati Amministrazioni Pubbliche, rispetto alla quale si è prospettato un incontro per definire le esigenze informative delle Camere, in attuazione dell'articolo 6 della legge.

- l'incontro con Istat. Quest'ultimo è stato funzionale a definire alcuni aspetti relativi al futuro scambio di dati tra l'Istat e la Ragioneria Generale, funzionali alla realizzazione della Banca Dati e anche ad una ottimizzazione dei flussi informatici tra i due soggetti. Ciò verrà discusso nell'ambito di specifici tavoli tecnici per l'approfondimento della questione relativa all'utilizzo dei dati attualmente disponibili presso l'Istat e della banca dati che lo stesso istituto sta predisponendo ai sensi dell'art. 3, commi 72 e 73 della legge finanziaria n. 244/200713 .

Contemporaneamente la Ragioneria generale dello Stato, al suo interno, ha avviato un approfondimento che ha portato ad una migliore definizione dei tre macro-processi che dovranno essere supportati con la BDAP, specificando e dettagliando i vari processi in cui si articola ciascuno di essi, nonché ad individuare gli elementi di massima su cui orientare le prime ipotesi di implementazione dei sistemi informativi. Tale analisi è stata condotta anche attraverso la condivisione di supporti sintetici contenenti le analisi dei fabbisogni informativi relativamente ai tre macro-processi.

Gli ultimi mesi del 2010 hanno visto concentrare il lavoro di analisi in uno sforzo di definizione dettagliata della struttura dei processi di controllo monitoraggio e consolidamento, analisi e valutazione della spesa e federalismo fiscale. Si è proceduto ad una scomposizione dei tre macro-processi sopra descritti in processi via via più dettagliati (c.d. metodo top-down), attraverso una attenta lettura del dettato normativo (il combinato disposto delle Leggi 196/2009 e 42/2009 e dei successivi decreti attuativi) ed un confronto con gli attori istituzionali coinvolti. Si è perseguito l'obiettivo di arrivare ad enucleare dei processi "elementari ed autocontenuti" per poi passare, come secondo aspetto

[13] L'Istat nel corso delle riunioni ha rappresentato che un dato acquisito dallo stesso istituto per finalità statistiche non può essere utilizzato o trasferito ad un altro soggetto per un utilizzo diverso da quello statistico. Esistono tuttavia tutta una serie di dati rilevati dall'Istat ai quali questo tipo di vincolo non si applica (si tratta per esempio di dati di contesto, dati demografici, ecc...).

metodologico, a descriverne tutte le caratteristiche e funzionalità e definire gli insiemi "logici" di dati necessari a supportarli.

Per l'aggiornamento tecnologico dei sistemi informatici di supporto, ci si è orientati verso soluzioni che consentano di strutturare il nascente sistema informativo secondo rigore ingegneristico e flessibilità organizzativa, in modo da rispondere con rapidità ad eventuali necessità impreviste e di consentire un ampliamento modulare della banca dati. Prioritario è l'obiettivo di garantire la qualità dei dati attraverso un sistema evoluto in grado di normalizzare, standardizzare e certificare l'informazione.

A coronamento delle attività svolte nel corso del 2010 è stata predisposta una dettagliata "Analisi Preliminare" sulla BDAP (vedi allegato 8). Tale relazione è divisa in sette sezioni con i seguenti contenuti: nella prima si descrive la situazione attuale e si evidenzia il ruolo strategico del Data Warehouse della Ragioneria generale dello Stato, punto di partenza nella costruzione della BDAP; nella seconda viene delineato l'approccio che si intende seguire indicando le aree di intervento in funzione delle finalità a cui la BDAP dovrà rispondere, gli strumenti a supporto delle attività e l'architettura tecnologica ed applicativa proposta; nella terza sono contenuti alcuni cenni relativi ai rischi di progetto; nella quarta sono contenuti alcuni cenni relativi alle attività progettuali necessarie; nella quinta vengono descritte le raccomandazioni per le fasi realizzative; nella sesta e settima sezione infine, sono elencati i documenti di riferimento e gli allegati e le abbreviazioni.

LE ULTERIORI ATTIVITÀ DA PORRE IN ESSERE

I primi mesi del 2011 hanno portato all'identificazione di un primo filone di priorità realizzative per il 2011 consistenti in alcuni processi elementari nel perimetro della BDAP che possono essere oggetto di realizzazione nel corso dell'anno e in alcuni sotto-insiemi di dati che possono essere acquisiti dalla BDAP e messi a disposizione degli utenti a supporto di tutti i sotto processi di un macro-processo.

Verrà innanzitutto predisposta la realizzazione di un primo nucleo prototipale di dati strutturati, riguardanti le informazioni relative ai bilanci di tutti gli enti facenti parte della lista S13. La rilevazione dei dati sarà progressiva, riguardando inizialmente un sottoinsieme, con l'intento di coprire nel tempo tutti gli aggregati di enti (Stato, altre Amministrazioni Centrali, Enti Locali, Regioni, Enti di previdenza e Assistenza). Tale realizzazione prototipale servirà a testare anche le modalità di accesso e di presentazione dell'informazione agli utenti del successivo sistema BDAP. Contestualmente alla messa a disposizione di questo prototipo di Banca Dati, la Ragioneria Generale renderà pubblica una road-map di progetto, che dettagli alcuni ulteriori rilasci di informazione (ovvero di sezione della BDAP) in modalità iterativa/incrementale.

Si procederà a convocare una nuova riunione con il Comitato Guida, come pure sono previsti ulteriori incontri con le Amministrazioni e con gli organismi in possesso di dati che dovrebbero confluire nella BDAP e con gli Ispettorati delle Ragioneria generale dello Stato.

Continuerà naturalmente il lavoro di analisi e progettazione, al momento orientato a definire i fabbisogni informativi dei singoli processi elementari individuati e al disegno complessivo del sistema. Quella attuale rappresenta sicuramente una fase molto importante, perché è in questo momento che si realizza il maggiore sforzo di analisi. Notevole è quindi l'onere richiesto alle strutture per rispondere in maniera adeguata.

Per la realizzazione di tale progetto, sono propedeutiche altre fondamentali attività quali l'emanazione di decreti legislativi per l'armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Amministrazioni pubbliche che individuino, tra l'altro, regole contabili uniformi e un comune piano dei conti. La Ragioneria Generale partecipa a tutti questi gruppi di lavoro e provvede a raccordarne gli esiti con gli sforzi di costruzione della BDAP.

L'ACCESSO ALLE BANCHE DATI E LA PUBBLICITÀ DEGLI ELEMENTI INFORMATIVI

Nell'ambito delle attività dedicate all'aumento dell'accessibilità dei contenuti della manovra di finanza pubblica ed al miglioramento del regime di pubblicità ad essi riservato, così come previsto dall'articolo 6, comma 2, legge n. 196 del 2009, sono state adottate dal Ministero dell'economia e finanze – Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - tutte le iniziative necessarie alla pubblicazione in formato elettronico elaborabile dei disegni di legge e delle leggi indicate agli articoli 11 e 21, con i rispettivi allegati. In particolare, dopo aver effettuato studi preliminari di fattibilità, si è proceduto a dare attuazione alla citata disposizione attraverso la pubblicazione sul sito istituzionale MEF-RGS, in area appositamente dedicata denominata "Bilancio in rete"[14], dei documenti strutturati in formato elaborabile (excel) relativi ai disegni di legge di bilancio e rispettive note di variazione, ed alla legge di bilancio.

Inoltre, il predetto comma 2, ha imposto l'obbligo di pubblicare in formato elettronico elaborabile i dati del Disegno di legge di Bilancio (DLB) e dei rispettivi allegati. Per dare attuazione alla citata disposizione si è deciso di implementare l'applicazione già presente sul sito del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, anche per sfruttare pienamente quanto già realizzato.

Il sito della RGS contiene l'applicazione "Bilancio in Rete", realizzato per divulgare le informazioni inerenti al Bilancio dello Stato. L'applicativo si avvale di una soluzione informatica semplice e consultabile direttamente via Internet da utenti/cittadini anche non particolarmente esperti di finanza pubblica.

Le informazioni del Bilancio dello Stato, vengono acquisite dal Data Warehouse RGS che alimenta il " Bilancio in rete "con i dati aggiornati e certificati.

Si è pertanto operato un adeguamento sul sito Internet del Dipartimento e l'intervento ha integrato la pagina web del "Bilancio in Rete" aggiungendo un nuovo link "Accedi al Disegno di legge di Bilancio in Rete" e un nuovo pulsante "DLB elaborabile", che soddisfa il vincolo introdotto dalla citata legge n. 196 del 2009 e consente di acquisire informazioni di dettaglio relative al bilancio triennale.

Nel "DLB elaborabile" sono disponibili quattro documenti excel che contengono, rispettivamente:

1. capitoli e articoli di entrata;

3. capitoli di spesa;

[14] L'indirizzo è http://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-I/Bilancio-d/Bilancio-i/

4. capitoli/ piani gestionali di talune spese;

5. autorizzazioni di fattore legislativo.

Il primo documento riporta i capitoli/articoli di entrata precisandone le denominazioni, il titolo, la natura, l'attività, la categoria, la competenza e la cassa triennale ed i residui presunti dell'anno 2011. Gli importi (competenza, cassa e residui) sono posti a confronto con i corrispondenti importi dell'anno 2010 e con l'assestamento dell'esercizio 2010.

Il secondo documento visualizza, per ogni capitolo di spesa, le seguenti informazioni:

- la denominazione;
- l'esercizio finanziario;
- l'amministrazione;
- il numero del capitolo;
- la codificazione economica;
- la missione;
- il programma con la relativa codifica, sia specifica di ciascuna Amministrazione che indicata a livello di intero bilancio;
- il macroaggregato;
- il centro di responsabilità;
- l'indicatore di rimodulabilità o non rimodulabilità della spesa;
- gli importi di competenza e cassa per i tre anni di riferimento del Disegno di Legge di Bilancio;
- gli importi dei residui presunti relativi all'anno 2011;
- gli importi della Legge di Bilancio dell'esercizio precedente;
- gli importi di assestato dell'esercizio precedente.

Il terzo documento consente di acquisire le informazioni relative ai piani gestionali in cui si articolano taluni particolari capitoli, quali quelli relativi al pagamento unico delle competenze fisse ed accessorie al personale delle amministrazioni che si avvalevano per il pagamento delle competenze fisse del Sistema del Ministero dell'Economia, così detto SPT. Il disegno di legge del bilancio ha, infatti, recepito la novità delle nuove modalità di erogazione delle competenze ai pubblici dipendenti, introdotta dall'articolo 2, comma 197, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 – legge finanziaria 2010.

Sono inoltre specificati i piani gestionali relativi ai capitoli dei consumi intermedi.

Tale documento evidenzia i medesimi aspetti già rappresentati nell'archivio dei capitoli, con l'integrazione dei piani gestionali, delle loro denominazioni e delle classificazioni economiche di secondo e terzo livello.

Infine, il documento delle "spese per fattori legislativi" riporta, per ciascuna autorizzazione di fattore legislativo, il capitolo/piano gestionale relativo con le sue